

Deliberazione 6 agosto 2008 - ARG/elt 119/08

Disposizioni inerenti l'applicazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ARG/elt 33/08 e delle richieste di deroga alla norma CEI 0-16, in materia di connessioni alle reti elettriche di distribuzione con tensione maggiore di 1 kV

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 6 agosto 2008

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 19 dicembre 2007, n. 333/07 (di seguito: deliberazione n. 333/07);
- la deliberazione dell'Autorità 18 marzo 2008, ARG/elt 33/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 33/08);
- la legge 26 febbraio 2007, n. 17, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 47 del 26 febbraio 2007 (di seguito: legge 26 febbraio 2007, n. 17);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 61 del 12 marzo 2008 (di seguito: decreto 22 gennaio 2008, n. 37);
- la comunicazione del Comitato Elettrotecnico Italiano (di seguito: CEI) del 28 luglio 2008, protocollo Autorità n. 22651 del 28 luglio 2008, relativa alla Norma CEI 0-16, seconda edizione;
- le richieste di deroga alla Norma CEI 0-16 inviate dalle società AEM Torino Distribuzione S.p.A., protocollo Autorità n. 17257 e n. 17268 del 12 giugno 2008, e D'Anna & Bonaccorsi s.n.c., protocollo Autorità n. 17258 del 12 giugno 2008;
- la comunicazione da parte della Federazione Nazionale Imprese Elettrotecniche ed Elettroniche del 10 giugno 2008, Protocollo Autorità n. 16955 del 10 giugno 2008, relativa alla richiesta di proroga all'applicazione di alcune disposizioni di cui alla Norma CEI 0-16.

Considerato che l'Allegato B alla deliberazione ARG/elt 33/08:

- ha riconosciuto la Norma CEI 0-16, che costituisce parte integrante e sostanziale della delibera stessa, quale Regola tecnica di riferimento per la connessione di

- utenti che immettono e prelevano dalle reti elettriche di distribuzione con tensione maggiore di 1 kV (di seguito: Regola tecnica di riferimento);
- dispone, tra l'altro, che eventuali richieste di deroga su specifici aspetti puntuali della Regola tecnica di riferimento possono essere inviate all'Autorità sulla base di specifiche esigenze debitamente motivate al fine della loro eventuale approvazione;
 - definisce la forma redazionale prevista per le richieste di deroga, disponendo che le modalità ed i termini di invio all'Autorità delle richieste di deroga sono pubblicati sul sito internet della stessa Autorità;
 - prevede che l'eventuale approvazione delle deroghe da parte dell'Autorità avvenga senza apportare modifiche al contenuto delle singole deroghe richieste, potendo però disporre un periodo temporale di validità della singola deroga inferiore a quello richiesto;
 - dispone, tra l'altro, che i parametri tecnici correlati a valori di tensione nominale delle reti di distribuzione differenti da quelli maggiormente diffusi sul territorio nazionale, e sulla base dei quali è stata redatta la Regola tecnica di riferimento, non sono oggetto di approvazione e sono comunicati dalle imprese distributrici all'Autorità secondo le modalità pubblicate sul sito internet della stessa Autorità, in analogia alle modalità di invio all'Autorità delle richieste di deroga;
 - dispone che ciascuna impresa distributtrice pubblichi la propria regola tecnica di connessione alle reti di distribuzione dell'energia elettrica con tensione nominale tra le fasi superiore a 1 kV, sia essa costituita dalla Regola tecnica di riferimento, ovvero dalla Regola tecnica di riferimento come modificata attraverso specifiche deroghe approvate dall'Autorità, ovvero dalla Regola tecnica di riferimento come adattata dalla stessa impresa distributtrice secondo le disposizioni previste dall'Autorità;
 - prevede che le imprese distributrici hanno facoltà di effettuare controlli presso gli utenti che hanno inviato la dichiarazione di adeguatezza, allo scopo di verificare l'effettiva adeguatezza degli impianti degli stessi utenti ai requisiti tecnici previsti;
 - prevede il rispetto di alcune condizioni tecniche con riferimento alle quali non è richiesto l'invio della dichiarazione di adeguatezza.

Considerato inoltre che:

- le imprese distributrici AEM Torino Distribuzione S.p.A. e D'Anna & Bonaccorsi s.n.c. hanno inviato all'Autorità richieste di deroga su specifici aspetti puntuali della Regola tecnica di riferimento;
- un'impresa distributtrice ha comunicato all'Autorità, nell'ambito delle richieste di deroga, aspetti inerenti la propria rete di distribuzione tali da poter essere recepiti nell'ambito della Regola tecnica di riferimento;
- l'Autorità ha coinvolto il CEI nella procedura di valutazione delle richieste di deroga presentate;
- la deliberazione ARG/elt 33/08 dispone che eventuali successivi aggiornamenti della Norma CEI 0-16, limitatamente a rettifiche di errori materiali ovvero a precisazioni e integrazioni finalizzate al miglioramento della comprensione del testo ovvero a garantire la corretta applicazione delle singole disposizioni, siano effettuati autonomamente dal CEI con preventiva informazione all'Autorità;
- il CEI ha inviato all'Autorità la seconda edizione della Norma CEI 0-16, contenente rettifiche di errori materiali, ovvero precisazioni e integrazioni finalizzate al

miglioramento della comprensione del testo oltre a garantire la corretta applicazione delle singole disposizioni. Per maggior chiarezza, le predette rettifiche sono anche elencate a parte nel medesimo documento;

- le integrazioni di cui al precedente alinea impattano anche sul contenuto dell'Allegato C alla deliberazione ARG/elt 33/08;
- i costruttori di apparecchiature elettriche hanno dichiarato l'impossibilità di rendere disponibili sul mercato alcune apparecchiature aventi le caratteristiche previste nella Norma CEI 0-16 entro la data di entrata in vigore della medesima Norma quale Regola tecnica di riferimento per la connessione di utenti attivi e passivi alle reti in media ed alta tensione delle imprese distributrici, chiedendo la proroga delle soluzioni tecniche attualmente in vigore fino al 31 marzo 2009. Le predette caratteristiche riguardano il sistema di protezione generale ed il sistema di protezione di interfaccia di cui rispettivamente all'allegato D ed allegato E della Norma CEI 0-16.

Con particolare riferimento al sistema di protezione generale:

- protezione di massima corrente di fase con disponibilità della prima soglia dedicata alla rilevazione degli eventi di sovraccarico a tempo inverso, indicata come $I_{>}$,
- protezione contro i guasti a terra con due soglie di intervento,
- prove di tipo funzionale al guasto a terra intermittente;

Con particolare riferimento al sistema di protezione di interfaccia:

- protezione di minima tensione con due soglie di regolazione,
- protezione di massima tensione concatenata con due soglie di regolazione,
- protezione di minima frequenza con due soglie di regolazione,
- protezione di massima frequenza con due soglie di regolazione.

Considerato infine che:

- la Legge 26 febbraio 2007, n. 17, dispone, tra l'altro, che a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento recante norme sulla sicurezza degli impianti di cui al decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è abrogata la legge 5 marzo 1990, n. 46, ad eccezione degli articoli 8, 14 e 16;
- con il decreto 22 gennaio 2008, n. 37, è entrato in vigore il regolamento di cui al precedente alinea;
- l'articolo 11, comma 11.1, dell'Allegato B alla deliberazione ARG/elt 33/08, dispone, tra l'altro, che la dichiarazione di adeguatezza è redatta a cura dei soggetti di cui all'art. 36, comma 36.4, dell'Allegato A alla deliberazione n. 333/07;
- l'articolo 36, comma 36.4, dell'Allegato A alla deliberazione n. 333/07, esplicita le tipologie di soggetti autorizzati all'effettuazione della dichiarazione di adeguatezza come individuati dalla legge 5 marzo 1990, n. 46, abrogata dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17.

Ritenuto di:

- non approvare le richieste di deroga presentate dall'impresa distributrice D'Anna & Bonaccorsi s.n.c. e di alcune richieste di deroga presentate dall'impresa distributrice AEM Torino Distribuzione S.p.A., ritenendo tali richieste:

- inerenti l'applicazione della Parte 7 della Regola tecnica di riferimento ad utenti esistenti e quindi non applicabili in quanto modifiche alla della Norma CEI 0-16, ovvero
 - rappresentanti una mera esplicitazione di dettaglio, da parte dell'impresa distributrice, inerente l'applicazione di quanto disposto nella predetta Norma, e come tale oggetto di comunicazione da parte della stessa impresa agli utenti interessati alla connessione o all'applicazione della Norma agli utenti esistenti di cui all'Allegato B alla deliberazione ARG/elt 33/08, ovvero
 - integrabili nella Regola tecnica di riferimento nell'ambito del presente provvedimento, ovvero
 - rientranti nell'ambito degli adattamenti tecnici di cui all'Articolo 4 dell'Allegato B alla deliberazione ARG/elt 33/08 e, come tali, non necessitanti di deroga;
- approvare alcune richieste di deroga presentate da AEM Torino Distribuzione S.p.A. relativamente alle reti con tensione nominale pari a 5,4 e 6,3 kV, con particolare riferimento alla prima soglia di massima corrente omopolare ed al valore di corrente omopolare per la protezione direzionale di terra, per un periodo pari a 10 anni;
 - recepire la seconda edizione della Norma CEI 0-16 in quanto contenente elementi utile ai fini della corretta applicazione della Regola tecnica di riferimento;
 - sostituire l'Allegato C alla delibera ARG/elt 33/08 con analogo allegato ai fini dell'armonizzazione dello stesso sia con quanto contenuto nella seconda edizione della Norma CEI 0-16, sia con le disposizioni di cui al decreto 22 gennaio 2008, n. 37, sostituendo i riferimenti al comma 36.4 dell'Allegato A alla deliberazione n. 333/07 con i rispettivi riferimenti di cui al decreto 22 gennaio 2008, n. 37, esplicitati come:
 - a. responsabile tecnico da almeno cinque anni di imprese installatrici abilitate ai sensi dell'art. 3 del decreto 22 gennaio 2008, n. 37 per gli impianti di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), del decreto stesso, ovvero
 - b. professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, e che ha esercitato la professione per almeno cinque anni nel settore impiantistico elettrico, ovvero
 - c. responsabile dell'ufficio tecnico interno dell'impresa non installatrice, in cui la cabina è installata, se in possesso dei requisiti tecnico professionali di cui all'art. 4 del decreto 22 gennaio 2008, n. 37 per gli impianti di cui all'art. 1, comma 2, lettera a) del decreto stesso.”
 - prorogare l'adozione delle soluzioni tecniche attualmente in vigore, e conformi alle regole tecniche adottate dalle singole imprese distributrici antecedentemente al presente provvedimento, fino al 31 marzo 2009 relativamente ai seguenti aspetti:
 - con particolare riferimento al sistema di protezione generale:
 - protezione di massima corrente di fase con disponibilità della prima soglia dedicata alla rilevazione degli eventi di sovraccarico a tempo inverso, indicata come $I_{>}$,
 - protezione contro i guasti a terra con due soglie di intervento,
 - prove di tipo funzionale al guasto a terra intermittente;
- con particolare riferimento al sistema di protezione di interfaccia:
- protezione di minima tensione con due soglie di regolazione,

- protezione di massima tensione concatenata con due soglie di regolazione,
 - protezione di minima frequenza con due soglie di regolazione,
- protezione di massima frequenza con due soglie di regolazione;
- pubblicare la seconda edizione della Norma CEI 0-16, sia come aggiornata dal CEI in ordine a rettifiche di errori materiali ovvero a precisazioni e integrazioni finalizzate al miglioramento della comprensione del testo ovvero a garantire la corretta applicazione delle singole disposizioni.

Ritenuto inoltre opportuo:

- modificare l'articolo 36, comma 36.4, dell'Allegato A alla deliberazione n. 333/07, stante l'avvenuta abrogazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, da parte della legge 26 febbraio 2007, n. 17;

modificare l'articolo 11, dell'Allegato B alla deliberazione ARG/elt 33/08, al fine di consentire alle imprese distributrici l'effettuazione di controlli presso gli utenti al fine di verificare l'adeguatezza degli impianti alle disposizioni di cui al medesimo Allegato non solo a seguito dell'invio della dichiarazione di adeguatezza

DELIBERA

1. di non approvare le richieste di deroga presentate dall'impresa distributtrice D'Anna & Bonaccorsi s.n.c.;
2. di approvare le richieste di deroga presentate dall'impresa distributtrice AEM Torino Distribuzione S.p.A. solo relativamente agli aspetti correlati alle reti con tensione nominale pari a 5,4 e 6,3 kV, con riferimento alla prima soglia di massima corrente omopolare ed al valore di corrente omopolare per la protezione direzionale di terra, per un periodo pari a 10 anni;
3. di sostituire il contenuto dell'articolo 36, comma 36.4, dell'Allegato A alla deliberazione n. 333/07 con quanto segue:
 "La dichiarazione di adeguatezza deve essere effettuata, con oneri a carico del cliente o altra utenza, da uno dei seguenti soggetti:
 - a. responsabile tecnico da almeno cinque anni di imprese installatrici abilitate ai sensi dell'art. 3 del decreto 22 gennaio 2008, n. 37 per gli impianti di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), del decreto stesso, ovvero
 - b. professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, e che ha esercitato la professione per almeno cinque anni nel settore impiantistico elettrico, ovvero
 - c. responsabile dell'ufficio tecnico interno dell'impresa non installatrice, in cui la cabina è installata, se in possesso dei requisiti tecnico professionali di cui all'art. 4 del decreto 22 gennaio 2008, n. 37 per gli impianti di cui all'art. 1, comma 2, lettera a) del decreto stesso.";
4. di prorogare al 1° aprile 2009 l'entrata in vigore delle disposizioni della Norma CEI 0-16 con riferimento ai seguenti aspetti, mantenendo validi, sino alla predetta data, gli equivalenti aspetti presenti nell'ambito delle regole tecniche autonomamente adottate dalle singole imprese distributtrici:

- a. caratteristiche del Sistema di Protezione Generale (SPG) di cui all'Allegato D della Norma CEI 0-16:
 - protezione di massima corrente di fase con disponibilità della prima soglia dedicata alla rilevazione degli eventi di sovraccarico a tempo inverso, indicata come $I>$,
 - protezione contro i guasti a terra con due soglie di intervento,
 - prove di tipo funzionale al guasto a terra intermittente;
- b. caratteristiche del Sistema di Protezione di Interfaccia (SPI) di cui all'Allegato E della Norma CEI 0-16:
 - protezione di minima tensione con due soglie di regolazione,
 - protezione di massima tensione concatenata con due soglie di regolazione,
 - protezione di minima frequenza con due soglie di regolazione,
 - protezione di massima frequenza con due soglie di regolazione;
5. di sostituire l'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 33/08, attualmente pubblicato sul sito *internet* dell'Autorità, con la seconda edizione della Norma CEI 0-16 predisposta dal CEI ed inviata all'Autorità di cui all'Allegato A al presente provvedimento;
6. di sostituire l'articolo 11, comma 11.3, dell'Allegato B alla deliberazione ARG/elt 33/08 con quanto segue:
 "Il rispetto dei requisiti tecnici di cui ai precedenti articoli 7, 8, 9 e 10 è verificabile dalle imprese distributrici attraverso la realizzazione di opportuni controlli.";
7. di inserire, all'Articolo 11 dell'Allegato B alla deliberazione ARG/elt 33/08, i seguenti commi:

"11.7 Nel caso in cui il controllo evidenzi la non rispondenza dell'impianto ai requisiti tecnici di almeno uno degli articoli 7, 8, 9 o 10, l'impresa distributtrice può revocare la dichiarazione di adeguatezza a decorrere dall'1 gennaio dell'anno in cui viene effettuato il controllo.

Qualora la non rispondenza dell'impianto riguardi solamente i requisiti di cui all'articolo 7 o 8 e l'utente abbia già inviato la dichiarazione di adeguatezza, la successiva verifica di rispondenza comunicata all'impresa distributtrice sarà relativa solamente agli impianti di cui ai predetti articoli, effettuata dai soggetti di cui all'articolo 36, comma 36.4, dell'Allegato A alla deliberazione n. 333/07 e comunicata dall'utente all'impresa distributtrice. Nelle more della predetta comunicazione all'utente sarà applicato il CTS maggiorato di cui all'articolo 15, comma 15.1, del presente provvedimento";

"11.8 In caso di modifica dello stato neutro, con passaggio da neutro isolato a neutro compensato, l'utente fornisce all'impresa distributtrice la conferma scritta dell'adeguatezza dei propri impianti al nuovo regime di neutro, con particolare riferimento alle disposizioni di cui ai commi A. 2.1, A. 2.2 e A. 3 dell'Allegato C al presente provvedimento e, qualora sia richiesta l'installazione della protezione direzionale di terra, di cui all'Allegato B, punto B1, prova n. 3 della Norma CEI 0-16 dell'Allegato A al presente provvedimento.";

8. di abrogare il comma 11.6 di cui all'Articolo 11 dell'Allegato B alla deliberazione ARG/elt 33/08;
9. di sostituire l'Allegato C alla deliberazione ARG/elt 33/08, con l'Allegato C di cui al presente provvedimento;
10. di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito *internet* dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il presente provvedimento, che entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione;
11. di pubblicare sul sito *internet* dell'Autorità il testo dell'Allegato B alla deliberazione ARG/elt 33/08 e della deliberazione n. 333/07 risultanti dalle modifiche introdotte dal presente provvedimento.

6 agosto 2008
Ortis

Il Presidente: Alessandro